SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ——

(N. 1099)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1973

Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche

Onorevoli Senatori. — In armonia con la solenne enunciazione dell'articolo 12 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'ONU, secondo cui ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e nella sua corrispondenza, l'articolo 15 della Costituzione stabilisce, come è noto, che « la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ».

La delicata funzione che allo strumento legislativo ordinario è demandata dalla citata norma costituzionale appare oggi assolta in modo insufficiente dalle disposizioni, in materia, dei vigenti codici penale e di procedura penale.

In effetti, il progresso dell'elettronica e della tecnica della miniaturizzazione ha reso possibile la creazione di microapparecchi trasmittenti capaci di controllare a distanza l'intimità e la riservatezza delle persone, in particolare con il fraudolento ascolto e la registrazione delle private conversazioni, sia inter praesentes che telefoniche.

La vasta diffusione commerciale delle apparecchiature suddette, alimentata da una suggestiva pubblicità e incentivata da costi sempre più accessibili, ha evidenziato la rilevata inadeguatezza del nostro diritto penale sostantivo, le cui norme risalgono ad epoca nella quale il fenomeno non poteva essere ipotizzato in tutte le sue attuali estrinsecazioni ed era quantitativamente molto circoscritto.

Diverso, ma non meno importante, è il contesto di valutazione in cui si inquadra

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esigenza di aggiornare la normativa del codice di rito.

Invero gli articoli che in questa sede rilevano, e cioè l'ultimo capoverso dell'articolo 226 e l'articolo 339 del codice di procedura penale, sono stati entrambi modificati, in applicazione del precetto costituzionale, con la cosiddetta « novella » del 1955, ma le più recenti innovazioni in materia di garanzie a favore dell'indiziato di reato e le prospettive della riforma del codice di procedura penale rendono opportuna la revisione degli articoli citati in senso maggiormente garantistico per l'indiziato medesimo.

Inoltre, la decisione recentemente pronunciata dalla Corte costituzionale in alcuni giudizi incidentali di legittimità dei menzionati articoli 226 e 339 del codice di procedura penale, depone nettamente per la proficuità di siffatta iniziativa, onde evitare anche la eventualità del verificarsi di una lacuna.

In aderenza alle esposte premesse, il presente disegno di legge è imperniato sui seguenti punti:

- 1) modifica del vigente articolo 617 del codice penale e introduzione di un articolo 617-bis per ampliare l'oggettività giuridica del delitto ivi contemplato comprendendovi le conversazioni a viva voce, nonchè il fatto tecnicamente nuovo della difesa dalla particolare insidia costituita dalle registrazioni magnetofoniche. Sono state altresì adeguate le sanzioni, secondo quanto richiesto dalla più sensibile reazione della coscienza collettiva, al tipo di delitto previsto dalle norme e si è prevista la procedibilità d'ufficio per i reati, se commessi in danno di un pubblico ufficiale o da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (articoli 1 e 2);
- 2) modifica delle citate norme processuali penali relative alle intercettazioni tele-

foniche, secondo il criterio di non indebolire sostanzialmente i mezzi di prevenzione e repressione dei reati e di rafforzare peraltro, contestualmente, le garanzie contro abusi e prevaricazioni (articoli 3 e 4). Per effetto delle accennate modifiche l'intercettazione di comunicazioni telefoniche potrà effettuarsi:

- a) soltanto in relazione a fattispecie criminose di rilevante gravità o comunque ben individuate;
- b) in base a decreto motivato del procuratore della Repubblica del luogo in cui l'attività va eseguita (nella fase delle indagini di polizia giudiziaria) o del giudice istruttore;
- c) con le modalità, nel luogo e per il tempo indicato in detto decreto.

Si prevede, poi, che le autorizzazioni concesse in sede di indagini di polizia giudiziaria siano annotate in apposito registro, e che i verbali, con i nastri di tutte le registrazioni, siano immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica. Spetterà poi al pubblico ministero o al pretore competenti a promuovere l'azione penale di provvedere al loro deposito a norma dell'articolo 304-quater.

Viene, inoltre, espressamente sancito, a pena di nullità, il divieto di utilizzare quali elementi di prova le intercettazioni abusive e previsto, a tutela dei terzi estranei ai fatti per i quali si procede, le cui conversazioni siano state registrate nel corso di un'intercettazione autorizzata, lo stralcio del relativo materiale dagli atti del procedimento.

Si è ritenuto, infine, opportuno disporre che nella fase dibattimentale l'ascolto delle registrazioni e la lettura dei processi verbali delle intercettazioni siano eseguiti a porte chiuse.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. — (Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni anche telegrafiche o telefoniche). — Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta, registra una conversazione telefonica fra altre persone, ascolta o registra una conversazione tra altre persone, effettuata non in pubblico, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, con mezzi fraudolenti, interrompe o impedisce comunicazioni telegrafiche o conversazioni telefoniche tra altre persone.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela in tutto o in parte il contenuto della comunicazione o della conversazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 617 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 617-bis. — (Registrazioni non autorizzate). — Chiunque, senza il consenso dell'interlocutore, registra una conversazione, anche telefonica, effettuata non in pubblico, e ne rivela in tutto o in parte il contenuto,

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti articoli:

- « Art. 226-bis. (Intercettazione e impedimento di comunicazioni telefoniche). Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono intercettare comunicazioni telefoniche, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, soltanto al fine di prendere notizia di:
- 1) delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a cinque anni;
- 2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;
- 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplodenti;
 - 4) reati di contrabbando.

Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, possono anche impedire comunicazioni telefoniche al fine di evitare che i reati di cui al comma precedente siano consumati o portati a conseguenze ulteriori.

L'autorizzazione è concessa con decreto dal procuratore della Repubblica del luogo dove devono eseguirsi le intercettazioni o, nell'ipotesi di cui al secondo comma, dall'autorità giudiziaria più vicina.

Il decreto, che deve essere specificamente motivato sulla effettiva necessità della intercettazione, deve altresì indicare le modalità, la durata e il luogo di esecuzione dell'attività autorizzata ed è annotato in apposito registro. Qualora si renda necessaria una

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I processi verbali delle intercettazioni e le relative integrali registrazioni sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica.

Al deposito degli atti stessi, ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore competenti ».

« Art. 226-ter. — (Limiti di utilizzazione delle registrazioni di intercettazioni telefoniche). — È vietata, a pena di nullità, l'utilizzazione come prova delle registrazioni di intercettazioni telefoniche eseguite in difformità delle prescrizioni di cui al precedente articolo.

L'Autorità giudiziaria, dopo il deposito degli atti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, dispone, sentite le parti, lo stralcio delle registrazioni di intercettazioni telefoniche concernenti persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede.

Alla lettura dei processi verbali delle intercettazioni e all'ascolto delle relative registrazioni si procede, in dibattimento, a porte chiuse ».

Art. 4.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (Accesso a uffici telefonici e intercettazioni telefoniche). — Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni. Può inoltre, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 226-bis, primo e secondo comma, intercettare o impedire comunicazioni telefoniche.

Le operazioni suindicate sono disposte con decreto motivato, recante l'indicazione delle modalità, della durata e del luogo di esecuzione. Ad esse il giudice procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Si applica il disposto degli articoli 226-ter e 304-quater ».